



COMUNE di SANREMO

**Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

PREMESSO CHE

- la complessità della struttura organizzativa del Comune di Sanremo, articolata su più sedi di lavoro e gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione dell'ente oltre che ad un opportuno criterio di suddivisione ed attribuzione dei compiti, in correlazione a competenze tecniche specifiche, si rende necessario affidare, mediante delega, alcune funzioni connesse al rispetto e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- la delega delle funzioni in questione avviene a favore di soggetti idonei e qualificati, per specifiche cognizioni tecniche acquisite;
- la delega delle funzioni, disposta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.lgs 81/08: "non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".

PREMESSO INOLTRE CHE

- con **decreto sindacale n. 28 del 31 Maggio 2019**, sono stati nominati **DATORI DI LAVORO** per la sicurezza, in qualità di Dirigenti, ciascuno per i Settori e Servizi di competenza e nell'ambito del Comune di Sanremo, attribuendo pertanto agli stessi le funzioni, le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza:

- **Ing. Danilo Burastero**, Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri;
- **Ing. Giambattista Miceli**, Dirigente del Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile;
- **Dott.ssa Cinzia Barillà**, Dirigente del Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi a comprendere l'Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni al quale è riaccolto il Corpo speciale di controllo presso il Casinò Municipale;
- **Comandante Frattarola Claudio**, Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile;
- **Avv. Danilo Sfamurri**, Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero;
- **Dott. Domenico Sapia**, Dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere e dei Servizi Demografici;
- **Dott. Tommaso La Mendola**, Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica;

- Il Dirigente **Dott. Tommaso La Mendola**, Datore di Lavoro del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica, resta destinatario diretto delle norme in materia di sicurezza in quanto comunemente possiede un potere rappresentativo idoneo ad influire sull'andamento della struttura o di una parte di essa e risponde pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una specifica "delega", ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 81/2008;



COMUNE di SANREMO

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 07/06/2019 il **Dott. Tommaso La Mendola**, Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica, Datore di lavoro dei medesimi settori in forza del Decreto n. 28 del 31/05/2019

#### DELEGA

- **l'Ing. Danilo Burastero**, Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 81/08, in correlazione alle esigenze organizzative e nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con Bilancio di Previsione anno 2019-2020-2021 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, le seguenti funzioni:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le sedi di lavoro;
- Programmazione e attuazione delle opere necessarie alla messa a norma delle sedi di lavoro in relazione ai dettati normativi;
- Manutenzione, verifiche periodiche e collaudi (ove necessari) delle attrezzature antincendio, impianti di sollevamento, impianti tecnologici;
- Acquisto centralizzato dei Dispositivi di Protezione individuale su indicazione dei Soggetti Delegati del Comune di Sanremo, sentito l'RSPP;

#### RESTANO

in capo al Datore, Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica oltre agli "obblighi del datore di lavoro non delegabili" di cui all'art. 17 del D.lgs 81/08, i seguenti compiti e poteri:

- adozione dei provvedimenti di spesa per l'affidamento del servizio di gestione della sicurezza (nomina MC, Rspg, Redazione del documento di valutazione dei rischi, Piani delle misure di adeguamento e altro...), precisando che la liquidazione delle fatture, per la parte relativa alle funzioni non delegate, avverrà, previa acquisizione di parere di regolare esecuzione del servizio, da parte di tutti i Dirigenti competenti;
- programmazione delle visite mediche, convocazione del personale da sottoporre a visita medica, comunicazione degli esiti delle stesse ai Dirigenti e ai Preposti, in esecuzione di quanto previsto dal Piano di Sorveglianza Sanitario;
- su tempestiva comunicazione del Dirigente – Datore di Lavoro, trasmissione per via telematica all'Inail, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.lgs 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di lavoro superiore a tre giorni;
- comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D.lgs 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale, sulla base della periodicità stabilita dalle norme vigenti e relativamente alle esigenze organizzative dell'Ente;

**e altresì:**



**COMUNE di SANREMO**

1. Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel D. Lgs. 81/08, necessari e/o opportuni, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.
2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
  - accertare che i responsabili dei vari Servizi conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
  - aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari Settori e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
  - impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
  - eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nelle varie sedi di lavoro onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
  - adottare, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazione delle norme e delle istruzioni da applicare;
  - mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.T.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;
  - rappresentare l'Impresa nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.
3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:
  - programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - ridurre i rischi alla fonte;
  - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
  - dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
  - fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;



COMUNE di SANREMO

- attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- determinare il fabbisogno e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- vigilare e collaborare sull'invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs.81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare e collaborare sugli adempimenti agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare tempestivamente all'ufficio preposto, ai fini dell'invio telematico all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i



COMUNE di SANREMO

dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- di vigilare sull'avvenuta comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. 81/08;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. 81/08;



**COMUNE di SANREMO**

- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente delegante e delegato di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. 81/08.

Si fa presente inoltre che l'attività del delegato verrà sottoposta a vigilanza al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

**IL DELEGANTE**

Dott. Tommaso La Mendola

\_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_

(per accettazione)

**IL DELEGATO**

Ing. Danilo Burastero

\_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_

-